



Reggio Emilia, 17/05/2019

Prot. n. 347/2019

Spett.le Dott.  
Andrea Marsiletti

e-mail: anreamarsiletti2@gmail.com

*Oggetto:* conflitto interessi Sindaco/Assessore – professionisti tecnici in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici – Cass. Civ. sez. II – sent. N. 14764/2016

In risposta al suo quesito di cui alla sua e-mail del 03/05/2019, fatte le opportune verifiche normative, siamo a confermarle che un libero professionista iscritto al Collegio Geometri non può presentare progetti e/o pratiche da lui firmate nell'ambito dell'amministrazione Comunale nella quale ricoprisse l'incarico di Assessore Comunale ai Lavori Pubblici/Edilizia Urbanistica.

Di ciò si ha riscontro ai sensi di quanto sancito dall'art. 78, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 per i "componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici" i quali "devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato".

La recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sulla medesima fattispecie, di cui all'oggetto, contiene ampie motivazioni a sostegno di tale interpretazione.

La ratio della disposizione normativa citata, che non esclude totalmente la possibilità di esercitare la professione, è quella di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, al fine di evitare che si verifichino situazioni potenzialmente conflittuali tra coloro che, titolari di un ufficio pubblico nelle suddette materie, svolgano – nell'ambito territoriale amministrato e nelle stesse materie – anche attività professionale privata.

In particolare, tale dovere di astensione riguarda – oltre al sindaco – la figura dell'assessore comunale con delega nei settori edilizia, urbanistica e lavori pubblici, che eserciti attività libero-professionale nei medesimi ambiti, come nel caso da Lei sollevato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Spallanzani geom. Francesco)